

INDICAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Premessa

Da qualche tempo vengono posti dubbi interpretativi sull'obbligatorietà della nomina, da parte del dirigente scolastico, del medico competente ai sensi del D.Lgs 626/94. Dubbi che stanno generando preoccupazione nei dirigenti scolastici che segnalano comportamenti contrastanti da parte delle ASL, ponendoli di fronte a serie difficoltà nella scelta di nominare o meno il medico competente.

E' utile ricordare che nel processo decisionale relativo alla nomina del medico competente occorre tener presente che se da una parte il D.Lgs. 626/94 impone l'obbligo di sorveglianza sanitaria per quei lavoratori esposti a certi livelli di rischio, dall'altra i lavoratori non esposti a tali rischi hanno il diritto a non essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in base all'art. 5 della legge 300/70.

Partendo da questi presupposti si è avviato un confronto tra le ASL della Provincia di Milano, che ha portato alla stesura di queste linee comportamentali, rivolte sia ai dirigenti scolastici che agli operatori dei Servizi territoriali di prevenzione delle stesse ASL durante le proprie attività di vigilanza.

Contesto normativo

La normativa relativa all'igiene e sicurezza del lavoro si applica a tutti gli ambienti di lavoro in cui siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, e quindi anche alla pubblica amministrazione comprese le scuole.

Il D.Lgs. 626/94 all'articolo 1 conferma l'estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività privati o pubblici, pur riconoscendo che negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, la norma può essere applicata solo tenendo conto di particolari esigenze.

Particolari esigenze che sono state definite dal DM 382 del 1998 e che si possono riassumere in:

- presenza di studenti
- presenza di laboratori
- vetustà degli edifici
- enti locali proprietari e gestori degli edifici
- organizzazione complessa

E' pertanto chiaro che anche nelle scuole a capo del datore di lavoro, che viene indicato nel direttore di istituto, vi siano gli obblighi previsti dalla normativa specifica.

Punto di partenza da cui poi discendono i diversi obblighi è la organizzazione di un sistema di prevenzione e la valutazione dei rischi. Solo con la valutazione dei rischi, il datore di lavoro sarà in grado di stabilire quali saranno le misure di prevenzione da intraprendere e decidere e se tra queste rientri anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, previa nomina del medico competente.

Il datore di lavoro è responsabile anche, in base all'art. 7 del D.Lgs. 626/94, del coordinamento delle attività in appalto, ad esempio nei lavori di pulizia o di rimozione amianto. In tali casi occorre farsi consegnare la valutazione dei rischi delle ditte appaltatrici e provvedere affinché i lavori appaltati non arrechino danni agli allievi o al personale della scuola.

Nomina del medico competente

La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi. Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, ma deve essere valutato il grado di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.).

Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito scolastico, si ravvisa l'obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione

manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato.

Sorveglianza sanitaria e scuola

Pertanto anche nella scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina del medico competente è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi. Eventuali generalizzazioni possono avere solo un valore puramente indicativo.

Teoricamente i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere.

- 1) **Movimentazione manuale dei carichi**: vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o alla cucina, ma anche gli educatori degli asili nido. L'obbligo deriva dall'art. 48 del D.Lgs. 626/94, le cui modalità di applicazione sono ben esplicitate nelle Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. In tali linee guida si ritiene che la sorveglianza sanitaria debba essere avviata quando la movimentazione manuale dei carichi sia superiore ad un certo livello.
- 2) **Esposizione a VDT**: potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori di informatica. Anche in questo caso la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l'esposizione è uguale o superiore ad un certo livello, indicato nell'art. 51 del D.Lgs. 626/94 come 20 ore settimanali, tempo difficilmente raggiungibile in ambito scolastico.
- 3) **Rischio chimico**: possibili esposti potrebbero essere personale docente e tecnico, studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. La norma di riferimento è il D.Lgs 25 del 2002. Se la valutazione dei rischi dimostra che, in relazione al tipo e alle quantità impiegate di un agente chimico pericoloso per la salute, in funzione delle modalità di impiego, della tecnologia impiegata, delle misure generali di prevenzione e protezione adottate, e alla frequenza, in termini di tempo, dell'esposizione dei lavoratori si è al di sopra della soglia di rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 72 decies del D.Lgs. 626/94, è obbligatoria. E' evidente che nei laboratori scolastici l'intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico moderato) adottando le adeguate misure preventive e quindi di non avere alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Pertanto si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.
- 4) **Rischio rumore**: ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato. Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria si rende necessaria, come stabilito dal D.Lgs 277/91, quando il livello di esposizione quotidiana ($L_{EP,d}$) è superiore a 85 decibel o a 80 decibel per gli alunni adolescenti (D.Lgs 262/00).
- 5) **Rischio biologico**: si tratta sempre di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l'eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Nella quasi totalità dei casi non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee, e in qualche caso, profilassi vaccinale.

E' intuitivo che dal quadro tracciato emerge che la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria, quantunque, come

già più volte ricordato, è solo dai risultati della valutazione dei rischi che è possibile una decisione in tal senso.

Nella scuola vi possono essere presenti altri rischi, quali ad esempio lo sforzo vocale degli insegnanti o condizioni di stress mentale, che si ritiene debbano essere affrontati dal punto di vista organizzativo e formativo più che sanitario.

Si osserva inoltre che la valutazione di tutti i rischi lavorativi per la salute e la sicurezza deve comprendere (art. 4 comma 1 D.Lgs. 626/94) anche quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Ci si riferisce nello specifico soprattutto alla condizione di gravidanza che può rappresentare uno stato incompatibile con l’esposizione ad alcuni rischi lavorativi presenti nella scuola o comunque necessitare di particolari misure preventive. La normativa particolare al riguardo (D.Lgs. 151/01) prevede una valutazione “specificata” dei rischi lavorativi e alcuni divieti di esposizione (movimentazione manuale dei carichi, postura eretta prolungata, esposizione ad agenti biologici e chimici pericolosi per la gravidanza, ...). E’ il datore di lavoro che, venendo a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, sulla base della valutazione specifica già effettuata, deve prendere i provvedimenti conseguenti, compresa, qualora necessario, la richiesta di interdizione anticipata del lavoro motivata dall’inadeguatezza della condizione lavorativa e dall’impossibilità organizzativa di adeguarla.

Scelte operative

Si ritiene che, per una maggior garanzia, le scuole che in base al processo valutativo siano arrivate a stabilire l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non vengano lasciate sole nella scelta del medico competente, ma siano guidate attraverso un coordinamento almeno a livello provinciale. Utili potrebbero essere convenzioni con unità operative di medicina del lavoro delle aziende ospedaliere che prevedano oltre a prestazioni proprie dei medici competenti anche eventuali consulenze di medicina del lavoro in scuole in cui non è prevista la presenza del medico competente, ma in cui occorrono alcuni approfondimenti sia durante la valutazione dei rischi che in seguito.

I dipartimenti di prevenzione delle ASL dal canto loro possono essere coinvolti per azioni di supporto e assistenza in ambito formativo, escludendo azioni di consulenza notoriamente incompatibili con le funzioni di vigilanza.

I Responsabili dei Servizi PSAL:

Dott. Edoardo Bai ASL Provincia Milano 2

Dott.ssa Susanna Cantoni ASL Città di Milano

Dott. Roberto Cecchetti ASL provincia Milano 3

Dott.ssa Marina Della Foglia ASL Provincia Milano 1